

- l'apporto di finanza esterna da parte dell'amministratore Giuliana Codazzi per € 120.000.
- le **risorse generate dall'esecuzione del piano** sono state stimate in € 5.232.914, di cui:
 1. € 40.000 derivanti dalla cessione della concessione demaniale marittima presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano (Imperia);
 2. € 953.000 derivanti dalla cessione del compendio immobiliare sito a Erba (CO), via Chiesa Molinari n. 2;
 3. € 359.000 derivanti dalla riscossione dei crediti nei confronti di clienti;
 4. € 1.645.377 derivanti dalla valorizzazione dei crediti tributari di cui è titolare la società, secondo le modalità sopra descritte
 5. € 58.407 derivanti dalla riscossione del corrispettivo per la cessione dei crediti tributari già avvenuta in favore delle società Green Able e RTM;
 6. € 40.387 derivanti dalla liquidità di cui dispone la società;
 7. € 2.016.717 derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa per il periodo intercorrente tra il 2025 e il 2029;
 8. € 120.000 derivanti dall'apporto di finanza esterna da parte dell'amministratore Giuliana Codazzi, condizionato all'omologazione della proposta concordataria. A garanzia di tale apporto – sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato preventivo – l'amministratrice si è impegnata a costituire un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sull'immobile di sua proprietà sito in Cremona, via Bembo n. 23, entro sessanta giorni dall'apertura del concordato preventivo;
- l'omologazione del concordato preventivo è stata quindi ritenuta **conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria**, considerato che:
 - se da un lato soltanto in caso di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe possibile esperire le azioni revocatorie e l'azione di responsabilità, nonché cedere l'azienda in esercizio, per un valore stimato di € 1.112.000 (di cui € 270.000 ricavabili dalla cessione dell'azienda, € 300.000 ricavabili dall'azione di responsabilità e € 542.000 ricavabili dalle azioni revocatorie);
 - d'altro lato soltanto in caso di omologazione del concordato sarebbe possibile destinare ai creditori i flussi di cassa netti derivanti dalla



continuità aziendale e l'apporto di finanza esterna, per un valore stimato di € 2.136.717;

➤ conseguentemente, l'omologazione del concordato preventivo consentirebbe il realizzo di un maggiore attivo pari a € 1.024.717;

• la **proposta** formulata ai creditori prevede il pagamento integrale:

➤ dei crediti di rango prededucibile, per € 494.267. In particolare:

- i compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione del ricorso dovrebbero essere pagati entro cinque giorni dall'emissione del decreto di apertura del concordato preventivo;

- i compensi spettanti al Commissario Giudiziale ed all'eventuale Liquidatore Giudiziale che sarà nominato dal Tribunale dovrebbero essere pagati entro 30 giorni dall'emissione del decreto di liquidazione;

- gli ulteriori crediti prededucibili dovrebbero essere pagati entro 30 giorni dal momento in cui diverranno esigibili;

➤ dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998, per complessivi € 86.755,96, entro 180 giorni dall'omologa, a condizione che la garanzia pubblica venga effettivamente escussa;

➤ dei crediti tributari e previdenziali oggetto di "*definizione agevolata*" per complessivi € 351.651,65, entro il termine di scadenza di ciascuna rata;

• a tali creditori privilegiati, in quanto soddisfatti in denaro ed integralmente entro 180 giorni dall'omologazione, non è stato riconosciuto il diritto di voto;

• i restanti creditori votanti sono stati invece suddivisi nelle seguenti **classi**:

➤ CLASSE 1: comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c., per complessivi € 53.051. Viene proposto il pagamento integrale entro 180 giorni dall'omologazione;

➤ CLASSE 2: comprende il credito ipotecario vantato da Banca di Credito Attivo s.p.a. per complessivi € 660.438,55. Il pagamento avverrà entro il termine di esecuzione del piano, salva la corresponsione di acconti in seguito alla vendita delle varie unità immobiliari gravate dalla garanzia ipotecaria. Tenuto conto delle tempistiche di vendita dei beni ipotecati, la società ritiene di soddisfare integralmente il creditore ipotecario entro il 31.12.2027;



- CLASSE 3: comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2, per complessivi € 837.363,52. Viene proposto il pagamento integrale entro il 30.9.2028;
- CLASSE 4: comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 5, per complessivi € 603.979,39. Viene proposto il pagamento integrale entro il 30.10.2028;
- CLASSE 5: comprende i crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. non oggetto di definizione agevolata dei ruoli, per complessivi € 153.529. Viene proposto il pagamento integrale entro il 31.1.2029;
- CLASSE 6: comprende i crediti assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c., per complessivi € 12.250. Viene proposto il pagamento integrale entro il 28.2.2029;
- CLASSE 7: comprende i crediti assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2764 c.c., per complessivi € 39.880,96. Viene proposto il pagamento integrale entro il 15.3.2029;
- CLASSE 8: comprende i crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, primo comma, c.c. e non oggetto di definizione agevolata dei ruoli, per complessivi € 653.387,52. Viene proposto il pagamento integrale entro il termine ultimo del 31.3.2029, salva la compensazione con i crediti tributari che verrà operata nel 2027;
- CLASSE 9: comprende i crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, c.c. e non oggetto di definizione agevolata dei ruoli, per complessivi € 226.340,68. Viene proposto il pagamento integrale entro il termine ultimo del 30.6.2029, salva la compensazione con i crediti tributari che verrà operata nel 2027;
- CLASSE 10: comprende i crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, quarto comma, c.c., per complessivi € 43.423,72. Viene proposto il pagamento integrale entro il 30.9.2029;
- CLASSE 11: comprende i crediti chirografari vantati dalle “*imprese minori*” ai sensi dell'art. 85, comma 3, CCII, per complessivi € 1.885.881,94. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 377.176, entro il 31.12.2019;



- **CLASSE 12:** comprende i crediti chirografari vantati dai fornitori non qualificabili come “*imprese minori*”, per complessivi € 987.691,18. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 197.538, entro il 31.12.2029;
 - **CLASSE 13:** comprende i crediti chirografari per sanzioni relative all’omesso o tardivo pagamento dei tributi locali, per complessivi € 12.942,60. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 2.588,52 entro il 31.12.2029;
 - **CLASSE 14:** comprende i crediti chirografari vantati dai creditori bancari e finanziari che non risultano assistiti da garanzie rilasciate da terzi, per complessivi € 39.990,73. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 197.538, entro il 31.12.2029;
 - **CLASSE 15:** comprende i crediti chirografari vantati dai creditori bancari e finanziari che risultano assistiti da garanzie rilasciate da terzi, per complessivi € 325.260. Viene proposto il pagamento nella misura del 20%, per complessivi € 65.052, entro il 31.12.2029;
- la proposta concordataria e le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori possono essere meglio comprese alla luce del seguente prospetto:

Piano flussi finanziari complessivi	Imp. valutazione CP	Tipo	Media % soddisfazione	Importo CP	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Realizzo	3.584.461			3.056.205	329.356	379.967	573.696	1.679.361	66.236	27.589,62	3.056.205
Liquidità al 09.10.2024				40.387	40.387						40.387
Nuovi mezzi propri dal socio Codazzi Giuliana				120.000			120.000				120.000
Cash flow da continuità aziendale periodo 09.10.2024 - 31.12.2024				37.126	37.125						37.125
Cash flow da continuità aziendale				1.979.591		70.818	406.459	492.545	492.747	517.022,63	1.979.591
Totale Entrate				5.233.310	406.868	450.785	1.100.155	2.171.906	558.983	544.612	5.233.309
Predeuzioni	-494.267	Predeuzioni	100,00%	-494.267			-494.267				-494.267
9 Mob. - Generale 2753 c.c. rottamazione	-96.060	Rottamazione autorizzata	100,00%	-96.060		-32.020	-32.020	-32.020			-96.060
26 Mob. - Generale 2752 c.c. 1° c. Rottamazione	-237.106	Rottamazione autorizzata	100,00%	-237.106		-79.035	-79.035	-79.035			-237.106
27 Mob. - Generale 2752 c.c. 2° comma Rottamazione	-18.454	Rottamazione autorizzata	100,00%	-18.454		-6.151	-6.151	-6.151			-18.454
5 Mob. - Generale 2751 bis n. 1 c.c.	-53.051	Classe 1	100,00%	-53.051			-53.051				-53.051
9 Immob. - Speciale 2808 c.c. e segg.	-660.439	Classe 2	100,00%	-660.439				-660.439			-660.439
6 Mob. - Generale 2751 bis n. 2 c.c.	-837.364	Classe 3	100,00%	-837.364					-837.364		-837.364
7 Mob. - Generale 2751 bis n. 5 c.c.	-603.979	Classe 4	100,00%	-603.979					-603.979		-603.979
8 Mob. riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998	-86.756	Priv.ex art.9 c.5 Dlgs 123/98	100,00%	-86.756			-86.756				-86.756
9 Mob. - Generale 2753 c.c.	-153.530	Classe 5	100,00%	-153.530					-153.529,61		-153.530
21 Mob. Speciale 2781 c.c. e 2777 c.c. Ult. Com.	-12.250	Classe 6	100,00%	-12.250					-12.250,00		-12.250
24 Mob. Speciale 2764 c.c. e 2765 c.c.	-39.881	Classe 7	100,00%	-39.881					-39.880,86		-39.881
26 Mob. - Generale 2752 c.c. 1° c.	-653.388	Classe 8	100,00%	-653.388			-10.451	-551.392	-66.943	-24.601,00	-653.388
27 Mob. - Generale 2752 c.c. 2° comma	-226.341	Classe 9	100,00%	-226.341				-191.010	-35.330		-226.341
28 Mob. Generale 2752 c.c. 3° comma	-43.424	Classe 10	100,00%	-43.424						-43.423,72	-43.424
Chirografario	-3.155.374	Chirografari Cl. 11-12-13-14	20,00%	-631.075						-631.074,76	-631.075
Fondo privilegio	-305.000	Fondo privilegio	100,00%	-305.000		-101.667	-101.667	-101.667			-305.000
Fondo Chirografario	-400.000	Fondo chirografario	20,00%	-80.000						-80.000,00	-80.000
Totale Uscite	-8.076.663			-5.232.364	0	-218.873	-863.399	-1.621.714	-1.543.617	-984.760	-5.232.364
Totale complessivo	-4.492.202			946	406.868	638.779	875.535	1.425.727	441.092	944	

- in data 16.10.2025 il Commissario Giudiziale, dott. Ernesto Conforti, ha riferito al Tribunale l’esistenza di circostanze idonee a comportare la revoca del decreto di apertura ai sensi dell’art. 106, comma 2, CCII;
- il Commissario Giudiziale ha in particolare rilevato che:
 - nonostante il piano prevedesse che il ricavato dalla riscossione dei crediti, ammontanti a € 417.433, fosse destinato al soddisfacimento dei creditori, in realtà tali crediti sarebbero stati integralmente riscossi dalla società e



destinati a finanziare la prosecuzione dell'attività di impresa. Il Commissario Giudiziale ha rilevato altresì che *“non solo la provvista non è stata ripristinata, ma la continuità non ha nemmeno generato i flussi previsti dal piano consumando liquidità che al 30/09/2025 risulta pari ad euro 8.906,64 ben inferiore alla liquidità presente alla data di cut off pari ad euro 40.387,00, con ciò dilapidando, in uno con i crediti, a favore della continuità, un valore totale di euro 448.948,40”*;

- le previsioni contenute nel piano in ordine alle modalità di prosecuzione dell'attività di impresa ed ai risultati della stessa non sono state rispettate, come risulta dal seguente prospetto:

confronto conto economico riclassificato a valore aggiunto	da piano 2025	%	da piano al 31/08/2025	%	da informativa al 31/08/2025	%	scostamenti in valore assoluto
ricavi	2.200.000		1.466.667		334.940		
valorizzazione lavori incorso	0		0		328.371		
totale ricavi	2.200.000	100%	1.466.667	100%	663.310	100%	-803.356
costi variabili							
costo diretti commessa	-1.705.000	-77,50%	-1.136.667	-77,50%	-377.088	-56,85%	759.579
costi dipendenti *					-120.117	-18,11%	-120.117
totale costi variabili	-1.705.000	-77,50%	-1.136.667	-77,50%	-497.205	-74,96%	-639.462

margini contribuzione	495.000	22,50%	330.000	22,50%	166.105	25,04%	-163.895
costi fissi struttura							
spese servizi amm.vi	-32.450	-1,48%	-21.633	-1,48%	-50.826	-7,66%	29.193
spese servizi di vendita	-4.000	-0,18%	-2.667	-0,18%	-14.082	-2,12%	11.415
spese servizi industriali	-81.130	-3,69%	-54.087	-3,69%	-87.003	-13,12%	32.916
totale costi fissi struttura	-117.580	-5,34%	-78.387	-5,34%	-151.911	-22,90%	73.524
valore aggiunto	377.420	17,16%	251.613	17,16%	14.194	2,14%	-237.419
costi personale dipendente *	-60.000	-2,73%	-40.000	-2,73%	0	0,00%	-40.000
MOL / EBITDA	317.420	14,43%	211.613	14,43%	14.194	2,14%	-197.419
ammortamenti	-15.000	-0,68%	-10.000	-0,68%	-10.000	-1,51%	0
Risultato operativo caratteristico/EBIT	302.420	13,75%	201.613	13,75%	4.194	0,63%	-197.419
(oneri) proventi attività atipica	15.150	0,69%	10.100	0,69%	-91.899	-13,85%	-101.999
(oneri) proventi finanziari	0	0,00%	0	0,00%	-133.059	-20,06%	-133.059
risultato ante imposte	317.570	14,44%	211.713	14,44%	-220.764	-33,28%	-432.477

* il costo del personale pari a circa euro 120mila è allocato nei costi diretti

- in particolare, dal raffronto tra le previsioni di piano al 31.8.2025 e gli effettivi risultati della continuità, emerge che:
- (i) a fronte di ricavi stimati in € 1.466.667, sono stati realizzati ricavi per il minor importo di € 663.310, con uno scostamento di € 803.356;
- (ii) i costi fissi di struttura, che erano stati stimati in una percentuale pari al 5,34% dei ricavi, sono incrementati fino al 22,90% degli stessi;



- (iii) i costi del personale dipendente, che erano stati stimati in una percentuale pari al 3% dei ricavi, sono incrementati fino al 18% degli stessi;
- (iii) il risultato operativo EBIT è pari a circa € 4.000, a fronte di una stima di € 201.000;
- (iv) è stata riscontrata una perdita di periodo di circa € 221.000, a fronte di un risultato positivo stimato di circa euro 212.000. Va precisato che il risultato negativo è influenzato dal sostenimento da parte della società di “*costi atipici*” ricollegati alla domanda di concordato, ossia: la quota di perdita dei crediti fiscali per circa € 130.000, in quanto ceduti a un valore inferiore a quello nominale; i compensi corrisposti agli *advisors*; i canoni di locazione dei beni immobili affittati;
- la società non ha acquisito alcuna nuova commessa, ad eccezione di una derivante dall’adesione al consorzio Edilart;
 - mentre il piano prevedeva l’esecuzione delle commesse mediante la stipula di contratti di subappalto, la società al fine di poter partecipare agli appalti pubblici ha dovuto costituire una propria struttura ed assumere dei dipendenti, con conseguente aumento dei costi fissi;
 - i pagamenti nei confronti dei dipendenti e dei fornitori non risultano regolari;
 - sugli immobili di proprietà dell’amministratore Giuliana Codazzi è stata iscritta ipoteca giudiziale da parte della Banca Popolare di Sondrio, il che potrebbe incidere in ordine alla possibilità da parte dell’amministratore di apportare finanza esterna per € 120.000, come previsto dal piano;
- con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha fissato l’udienza del 19.11.2025 per gli incombenti di cui all’art. 106 CCII;
 - in data 17.11.2025, TEKNORESTAURI S.R.L. ha depositato una memoria ove ha esposto:
 - che, contrariamente a quanto rilevato dal Commissario Giudiziale, il piano non prevedeva di destinare il ricavato dalla riscossione dei crediti al soddisfacimento dei creditori concorsuali, essendo invece chiaro dai prospetti allegati che tale ricavato, unicamente ai risultati della continuità aziendale, avrebbe dovuto confluire nei flussi di cassa;



- che, nonostante al momento non si sia in linea con le previsioni di piano, la prosecuzione dell'attività di impresa non ha in realtà prodotto perdite e aggravato il dissesto, considerato che:
 - (i) la perdita contabile rilevata alla data del 31.8.2025 è da imputarsi per intero agli oneri finanziari derivanti dalla cessione dei crediti fiscali per € 129.720,36 ed al sostenimento dei costi relativi ai compensi dei professionisti per € 112.824;
 - (ii) al netto di tali rettifiche, il risultato contabile al 31.8.2025 non risulta negativo per € 221.000, come rilevato dal Commissario Giudiziale, bensì positivo per € 33.499,65;
 - (iii) sono state inoltre pagate quattro rate della cd. “rottamazione quater”, per un totale di € 113.706,60, mediante il ricavato dalla riscossione dei crediti ed i proventi della continuità;
 - (iv) sono state generate rimanenze di magazzino per lavori in corso pari a € 328.370,67. Tali cantieri sono in corso di completamento e genereranno un credito commerciale pari a circa € 329.000;
- che l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sull'immobile dell'amministratore Giuliana Codazzi – pur avendo precluso la costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – non incide sulla fattibilità del piano, in quanto gli immobili hanno un valore superiore rispetto al debito garantito dall'ipoteca giudiziale;
- all'udienza del 19.11.2025:
 - la società ricorrente ha ribadito l'insussistenza dei presupposti per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo in quanto “*gli attuali scostamenti delle performance ottenute rispetto a quelle attese non sono significativi, dovendo essere stimati nell'arco di tutta la durata del piano*”;
 - il Commissario Giudiziale ha rilevato: che “*sono state stravolte le assunzioni di piano, che originariamente prevedeva costi fissi ridotti con un solo dipendente e ad oggi per esigenze di mercato ne sono stati dovuti assumere tre, e ciò perché il mercato della domanda si è spostato dal pubblica al privato che vieta il subappalto*”; che “*da cronoprogramma il business plan della società prevedeva al 31.12.2025 cash flow per € 738.000 e al 31 ottobre 2025 sul conto corrente ci sono solo € 100*”. La



società ricorrente sul punto ha replicato che allo stato sul conto corrente risulta giacente in realtà un importo di circa € 12.000;

- il creditore Rivolta Ponteggi s.r.l. ed il Pubblico Ministero hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale.

Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo, sulla base delle seguenti considerazioni.

Occorre anzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCII, il Tribunale revoca il decreto di cui all'art. 47 CCII *“se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88”*.

A tal riguardo si osserva che, nell'attestazione ex art. 87, comma 3, CCII si affermava, con riferimento alle modalità di prosecuzione dell'attività di impresa:

- che quest'ultima era caratterizzata *“dall'assenza di dipendenti e dal conseguente completo affidamento delle attività ai subappaltatori, con una riduzione delle marginalità conseguite a fronte di minori fabbisogni finanziari, ferma restando la presenza del geom. Renato Bianchi e dell'amministratore unico dr.ssa Giuliana Codazzi nella funzione, inter alia, di acquisizione contratti, amministrazione e gestione dei rapporti con i medesimi subappaltatori nonché con i professionisti indispensabili per la loro esecuzione”*;
- che *“è possibile affermare che Tekno restauri, tenuto conto delle dimensioni e delle specifiche caratteristiche dell'azienda, sia dotata di una adeguata struttura di governance e controllo che fa ritenere agli scriventi che il sistema di controllo contabile sia, nel complesso, affidabile e che vi siano tutte le condizioni organizzative interne per implementare il Piano in maniera efficace; e ciò ancor di più alla luce del fatto che, come anticipato in precedenza, l'operatività aziendale è oggi caratterizzata, e lo sarà per tutto l'arco di Piano, dall'assenza di dipendenti e dal completo affidamento delle attività ai subappaltatori e ai professionisti indispensabili per l'esecuzione dei lavori, con una conseguente semplificazione dell'operatività stessa che la rende più che compatibile con la gestione familiare che caratterizza Tekno restauri”*;
- che *“il Piano assume che l'operatività dell'azienda prosegua sulla base della struttura semplificata già raggiunta, secondo un percorso avviato nel 2022 e*



concluso nel 2024, riconducibile, di fatto, ad una gestione familiare (nelle persone del geom. Renato Bianchi e dell'amministratore unico dr.ssa Giuliana Codazzi) caratterizzata dall'assenza di dipendenti e focalizzata sull'acquisizione di contratti, anche per il tramite della partecipazione a consorzi, e sulla gestione dei rapporti con i subappaltatori cui affidare le attività di cantiere oltre che con i professionisti terzi indispensabili per l'esecuzione e il completamento dei relativi lavori”.

Nella relazione predisposta dalla società ed allegata alla memoria depositata il 17.11.2025 è invece emerso che *“la società nelle relazioni e nel piano assumeva, nell'ottica del contenimento dei costi, di aver snellito la struttura concedendo i cantieri in sub appalto non necessitando pertanto di personale dipendente ad eccezione del direttore tecnico indicato nella persona del Sig. Bianchi. Come già evidenziato nella precedente informativa, di cui lo scrivente chiedeva chiarimenti non forniti dalla società, è emerso che la società tra maggio e giugno 2025 ha assunto n. 3 dipendenti (di cui uno a tempo determinato fino al 22/11/2025) motivo che ha determinato l'incremento dei costi del personale con uno scostamento in valore assoluto rispetto allo stimato di euro 80mila; L'assunzione di personale dipendente, come evidenziato in precedenza nella presente informativa, si è resa necessaria per l'accesso ad appalti pubblici, tale maggior costo andrà in assorbimento delle lavorazioni di terzi che verranno utilizzate in misura minore nel corso del piano concordatario, si ritiene pertanto che tale incremento sia derivante da un mero cambio di modello di business che troverà la sua contropartita nella diminuzione di un'altra voce”.*

Ritiene il Tribunale che la società che presenti ai propri creditori una proposta concordataria fondata sulla continuità aziendale diretta non possa – nella fase intercorrente tra l'apertura ed il voto dei creditori – modificare le modalità di esercizio dell'attività di impresa senza al contempo integrare l'attestazione di cui all'art. 87, comma 3, CCII, come è invece avvenuto nel caso di specie.

Di ciò si trae indiretta conferma dal disposto dell'art. 118-bis, comma 1, CCII, a mente del quale *“se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'art. 87, comma 3, e comunica la proposta modificata al*



commissario giudiziale, il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1°.

Orbene, se persino dopo l'omologazione del concordato, a fronte di modificazioni sostanziali del piano (e non vi è dubbio che quella in esame lo sia, stante il passaggio dall'esecuzione indiretta dei lavori, mediante subappalti, all'esecuzione diretta) è necessario che sia rinnovata l'attestazione, *a fortiori* tale rinnovazione risulta necessaria nel caso in cui le modifiche avvengano prima del voto.

Diversamente opinando, invero, i creditori sarebbero chiamati a votare sulla base di un piano la cui fattibilità è stata attestata sulla base di presupposti – l'assenza di dipendenti e il completo affidamento delle attività ai subappaltatori – che sono pacificamente venuti meno.

Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi che il piano concordatario predisposto da Teknorestauri s.r.l. – in ragione dei mutamenti verificatisi – non risulta corredato da una valida attestazione ai sensi dell'art. 87, comma terzo, CCII ed è pertanto venuta meno una delle condizioni fondanti l'emissione del decreto di apertura del concordato.

Ferma restando tale assorbente considerazione, deve altresì rilevarsi che l'art. 47, comma 1, lett. b), CCII prevede che *“la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*.

Con riferimento al giudizio di fattibilità nel concordato in continuità aziendale, la Corte di Cassazione ha di recente affermato, ancorché con riferimento alla disciplina contenuta nella legge fallimentare, che *“il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, in particolare mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale l. fall., ex art. 186-bis, laddove la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone*



un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il "favor" per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (cfr. Cass. Civ. 23932/2025).

Nel caso di specie – come segnalato dal Commissario Giudiziale – i risultati della prosecuzione dell'attività di impresa si sono discostati in maniera rilevante rispetto alle previsioni contenute nel piano.

Come si evince dal prospetto sopra riportato, invero, mentre nel piano si prevedeva di realizzare entro il 31.8.2025 ricavi per € 1.466.667, sono stati effettivamente realizzati ricavi per il minor importo di € 663.310, con uno scostamento pari a € 803.356.

Il mutamento del modello di *business* ha altresì comportato un rilevante aumento dei costi per il personale dipendente, pari a € 120.117, i quali non erano stati originariamente preventivati.

Si osserva ancora che il piano prevedeva che, alla data del 31.8.2025, si sarebbe dovuto verificare un risultato positivo di esercizio per € 211.713, mentre il Commissario Giudiziale ha rilevato una perdita nel medesimo periodo pari a € 221.000. Tale conclusione del Commissario Giudiziale è stata contestata dalla società, la quale ha affermato che in realtà nel periodo di riferimento non vi è stata alcuna perdita ed è stato invece realizzato un risultato positivo per € 33.499,65.

Rileva al riguardo il Tribunale che – anche qualora dovesse effettivamente sussistere tale modesto risultato positivo – il piano concordatario risulterebbe comunque manifestamente inidoneo al soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali indicate nella proposta, la quale prevede il soddisfacimento integrale di tutti i creditori privilegiati ed il soddisfacimento nella misura del 20% (o, nello scenario cd. “*sensitivity*” del 10%) dei creditori chirografari.

Costituisce, infine, ulteriore sintomo della manifesta inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori la circostanza – segnalata dal Commissario Giudiziale e non specificamente contestata dalla società – secondo cui i pagamenti nei confronti dei lavoratori dipendenti non sarebbero regolari.



Quanto sin qui esposto configura ulteriore motivo di irritalità della proposta concordataria in continuità aziendale e giustifica, conseguentemente, la revoca del decreto di apertura ai sensi dell'art. 106 CCII.

P.Q.M.

Visto l'art. 106 CCII,

revoca il decreto di apertura del concordato preventivo.

Provvede separatamente sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile del 19 novembre 2025.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

